

□ **Mozione n. 25**

presentata in data 4 giugno 2010

ad iniziativa dei Consiglieri Foschi, Natali, Acquaroli, Silvetti, Zinni, D'Anna, Romagnoli, Massi, Bugaro

“Criteri di definizione delle risorse al sostegno didattico”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Premesso che con l'entrata in vigore dell'articolo 2, commi n. 413 e n. 414, della legge finanziaria 244/2007 sono stati modificati i criteri di definizione delle risorse di sostegno didattico agli alunni disabili e apportate le seguenti modifiche con il relativo taglio delle risorse:

- a) abrogazione totale e definitiva dell'istituto della “deroga” da utilizzare da parte degli Uffici scolastici regionali per poter garantire risorse aggiuntive in caso di nuove assegnazioni di alunni disabili, non presenti nella fase di determinazione delle dotazioni organiche di sostegno delle scuole di ogni ordine e grado;
- b) definizione del rapporto tra numero insegnanti di sostegno/studenti disabili stabilito in 1:2 sulla base del numero degli alunni iscritti nell'a.s. 2006/2007 senza tener conto degli incrementi numerici;

Constatato:

che la Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 ha sancito l'illegittimità dell'articolo 2, comma 413 della legge 244/2007 nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno, nonché l'illegittimità del comma 414 nella parte in cui escludeva la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza, nelle classi, di studenti con disabilità gravi;

che il MIUR con nota circolare n. 37 del 13.04.2010 ad oggetto: “dotazioni organiche del personale docente a.s. 2010/2011.....”, ai fini di una corretta attuazione della pronuncia della Corte Costituzionale si riserva di impartire ulteriori, specifiche disposizioni nella circolare sull'organico di fatto, che dovranno scaturire da confronti con i vari soggetti istituzionali interessati alla soluzione del delicato problema;

che, da ultimo, con decisione n. 2231 del 21.04.2010, il Consiglio di Stato ha di fatto limitato la portata degli effetti della sentenza n. 80/2010 della Corte Costituzionale sostenendo che, anche in presenza di un notevole deficit di apprendimento, allo studente disabile possono comunque essere assegnate delle ore in quantità minore rispetto all'intero orario scolastico, in quanto l'assegnazione delle ore rimane subordinata al budget messo a disposizione annualmente dal MEF al MIUR;

Preso atto proteste promosse dalle Associazioni di genitori di alunni disabili del territorio, sottoscritte da parte di 7 mila soggetti, che denunciano il rischio di vanificazione della legge sull'integrazione scolastica;

Rilevato che in ogni provincia l'incremento annuo di studenti disabili è di circa 80/100 unità da oltre 10 anni e che pertanto, nei soli ultimi 2 anni, il rapporto previsto dalla legge è stato superato;

Valutato:

che la citata sentenza della Corte Costituzionale, pur ribadendo il riconoscimento del diritto allo studio dei soggetti disabili quale loro diritto fondamentale non ha, tuttavia, risolto le problematiche di assegnazione da parte del MIUR delle dotazioni organiche dell'a.s. 2010/2011 per i posti di sostegno, poiché non risultano chiare né corrette le basi di calcolo delle risorse;

che le richieste delle Associazioni delle famiglie degli studenti con disabilità sono legittime e condivisibili.

Tutto ciò premesso;

IMPEGNA

la Giunta regionale ad invitare il Governo ad operare uno stralcio dell'articolo della Finanziaria 2008, dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale nel febbraio 2010, al fine di dare

effettiva garanzia del rapporto n. insegnanti di sostegno/studenti disabili 1:2 all'avvio e nel corso dell'anno scolastico, definendo, quindi, la dotazione organica sulla base del n. degli alunni realmente iscritti e non sulla base degli alunni dell'a.s. 2006/07 e, conferendo nuovamente agli Uffici scolastici regionali il potere di deroga per le risorse assegnabili in corso d'anno nel caso di disabilità gravi (entro il 31 dicembre).